COMUNE DI CASLANO



REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL COMUNE DI CASLANO

del 9 ottobre 2023

<u>Indice</u>

Capitolo I	Disposizioni generali	pag.	2
Art. 1: Obbiettivo Art. 2: Autorità competenti Art. 3: Campi di applicazione Art. 4: Finanziamento		pag. pag. pag. pag.	2 2 3 3
Capitolo II	Procedura e condizioni di incentivazione	pag.	4
Art. 5: Procedura Art. 6: Condizioni di incentivazione		pag. pag.	4 4
Capitolo III	Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici	pag.	5
Art. 7: Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati Art. 8: Sostituzione di una pompa di calore Art. 9: Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti		pag. pag.	5 5
o alimentati con combustibili fossili Art. 10: Installazione di impianti fotovoltaici Art. 11: Installazione di impianti solari termici		pag. pag. pag.	5 6 6
Art. 12: Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza		pag.	6
Capitolo IV	Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile	pag.	8
Art. 13: Bicilette elettriche		pag.	8
Capitolo V	Disposizioni finali	pag.	9
Art. 14: Riscossione indebita Art. 15: Diritto di compensazione Art. 16: Entrata in vigore		pag. pag. pag.	9 9 9

Il Consiglio comunale di Caslano,

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo

¹Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

²Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite "Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile" in funzione del credito stanziato.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare, in forma anonima, a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

⁵Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁶Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3

Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche e consulenze su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell'"Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile".

²Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

Art. 4

Finanziamento

¹Gli incentivi vengono finanziati tramite un credito quadro, definito annualmente in sede di approvazione del preventivo.

²L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

Capitolo II

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'"Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile".

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

⁴Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 6 Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

²Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".

³Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

⁵L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità dei crediti stanziati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del preventivo. Eventuali richieste di incentivo che superano i crediti annuali stanziati vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

⁶Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Capitolo III

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7

Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 1'300.--.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente.

Art. 8 Sostituzione di una pompa di calore

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente

Art. 9

Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente

Art. 10

Installazione di impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente

Art. 11

Installazione impianti solari termici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale;

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente

Art. 12

Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno allestire un'etichetta energetica CECE, un rapporto di consulenza CECE-Plus, un'analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, un attestato

SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE, una consulenza "Bussola Energia", o per l'ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie. L'incentivo per l'allestimento di un'etichetta energetica CECE non è cumulabile con l'incentivo per l'allestimento di un rapporto CECE Plus.

²Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

³L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, ammonta al 30% al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un massimo di fr. 300.--.per unica analisi.

⁵Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

Capitolo IV

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 13 Biciclette elettriche

¹Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

 le persone fisiche maggiorenni (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B e C) domiciliate a Caslano da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni:
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, ammonta al 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo fissato dall'ordinanza municipale tra fr. 200.-- e fr. 400.--, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); sono esclusi motocicli, motoleggere e scooter elettrici.

⁴Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁵Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

1 bicicletta ogni 3 anni

⁶Il beneficiario non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i sequenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo:
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Capitolo V

Disposizioni finali

Art. 14

Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 15

Diritto di compensazione

¹Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 16 Entrata in vigore

¹A norma della Legge organica comunale, il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato con:

- risoluzione municipale n. 4423 del 16 ottobre 2023;
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del 13 dicembre 2023;
- risoluzione del Consiglio di Stato del 26 marzo 2024 (Incarto005982)